

**GESETZESTECHNISCHE
RICHTLINIEN (GTR)**

**DIRECTIVES SUR LA
TECHNIQUE LÉGISLATIVE (DTL)**

**DIRETTIVE DI TECNICA
LEGISLATIVA (DTL)**

**DIRECTIVES SUR LA TECHNIQUE LÉGISLATIVE (DTL)
DIRETTIVE DI TECNICA LEGISLATIVA (DTL)**



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundeskanzlei BK
Chancellerie fédérale ChF
Cancelleria federale CaF
Chanzlia federala ChF

Indice

Entrata in vigore	3
Regole generali	3
Entrata in vigore retroattiva	3
Entrata in vigore a una determinata ora; pubblicazione urgente	3
Entrata in vigore subordinata all'entrata in vigore di altri atti	4
Indice	5

1 Entrata in vigore

1.1 Regole generali

- 55 L'entrata in vigore è stabilita per una data precisa; la formulazione «... entra in vigore immediatamente» non è ammessa. Di regola la data di entrata in vigore è il primo giorno di un mese. Occorre tenere conto del fatto che gli atti normativi devono essere pubblicati nella RU almeno cinque giorni prima della loro entrata in vigore ([art. 7 cpv. 1 LPubb](#), [art. 10](#) e [11 OPubb](#)); a tal fine va preso in considerazione anche il tempo necessario per la procedura di pubblicazione del [CPU](#).

Esempio:

<p>Art. 25 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.</p>
--

Per l'entrata in vigore delle leggi federali cfr. n. marg. 171–186.

- 171 Nella disposizione sull'entrata in vigore delle ordinanze dell'Assemblea federale occorre menzionare esplicitamente la natura dell'atto.

Esempio:

<p>La Conferenza di coordinamento / Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della presente ordinanza dell'Assemblea federale.</p>

1.2 Entrata in vigore retroattiva

- 60 Per le considerazioni generali sull'entrata in vigore retroattiva cfr. [Guida di legislazione](#), n. marg. 1008, 1009 e 1028–1030.

Se un atto normativo deve entrare in vigore *retroattivamente*, la disposizione sull'entrata in vigore è completata conformemente al modello seguente:

<p>La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il ...</p>
--

Per l'entrata in vigore retroattiva delle leggi cfr. n. marg. 174.

1.3 Entrata in vigore a una determinata ora; pubblicazione urgente

- 61* Se l'atto deve entrare in vigore a una determinata ora, segnatamente il giorno stesso della sua adozione, il momento dell'entrata in vigore è precisato indicando l'ora.

In questi casi è di norma necessaria una pubblicazione urgente (cfr. [art. 7 cpv. 3 LPubb](#); [art. 12 OPubb](#); [Guida di legislazione](#), n. marg. 315 e 999–1006).

Formula:

Art. ... Entrata in vigore

La presente legge / ordinanza entra in vigore il ... alle ore 11.30¹.

¹ Pubblicazione urgente del [data] ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

* Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 27 ott. 2016.

1.4 Entrata in vigore subordinata all'entrata in vigore di altri atti

- 56 Il *fatto* o il *momento* dell'entrata in vigore di un atto normativo sottostante a referendum possono essere subordinati all'entrata in vigore di un altro atto: l'atto A entra in vigore soltanto se entra in vigore l'atto B, oppure l'atto A entra in vigore *simultaneamente* all'atto B (in merito all'ammissibilità di questo modo di procedere cfr. [Guida di legislazione](#), n. marg. 597–600). Nel primo caso, se la subordinazione è reciproca, ossia se nessuno dei due atti deve entrare in vigore senza l'altro, si ricorre alla forma dell'atto mantello (n. marg. 278). Se occorre invece che l'atto B possa entrare in vigore anche qualora l'atto A sia respinto in votazione popolare, all'Assemblea federale e al Popolo vanno sottoposti due oggetti distinti: l'atto B reca la formula di entrata in vigore usuale mentre l'atto A può contenere una formula del tipo seguente:

... entra in vigore soltanto unitamente a ...

- 58 Se si tratta soltanto di far entrare *simultaneamente* in vigore più ordinanze o di mettere in vigore un'ordinanza *simultaneamente* alla legge su cui essa si fonda, non è di regola necessario esplicitare tale nesso: l'autorità che emana le ordinanze in questione può indicarvi direttamente la data di entrata in vigore desiderata.
- 59 Nonostante quanto indicato nei n. marg. 57 e 58, può essere necessario ricorrere alla formula seguente nei casi in cui la data di entrata in vigore di una legge federale o di un trattato internazionale sia difficile da prevedere (ad es. a causa delle variabili connesse a un eventuale referendum o a un'eventuale votazione popolare):

... entra in vigore simultaneamente a ...

Indice

- 0 -

055	3
056	4
058	4
059	4
060	3
061	3

- 1 -

171	3
-----	---

- A -

atti mantello	4
---------------	---

- D -

disposizioni finali	3, 4
---------------------	------

- E -

entrata in vigore	3, 4
entrata in vigore retroattiva	3
entrata in vigore urgente	3

- O -

ordinanza	3
-----------	---

- P -

pubblicazione straordinaria	3
-----------------------------	---